

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 11 maggio 2010.

Determinazione del nuovo limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che all'art. 33 prevede la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2000, n. 2322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000, con il quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in € 71.271,05, elevato ulteriormente a € 74.886,25 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a € 78.501,45 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 10 agosto 2007, con il quale è stato rideterminato il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione;

Vista la propria circolare 12 maggio 2005, prot. n. 716, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 31 luglio 2005, con la quale sono state impartite prescrizioni tecniche relative ai nuovi massimali di costo;

Visto il decreto dell'8 agosto 2008 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 5 settembre 2008, con il quale il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77 è stato elevato a € 108.000,00 per ogni alloggio da elevare

ulteriormente a € 112.000,00 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a € 118.000,00 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori e per gli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in € 139.000,00 per ogni alloggio;

Ritenuto di applicare il sopraccitato limite massimo d'intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);

Considerato che, in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in € 93.272,80 da elevare ulteriormente a € 96.727,30 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a € 101.909,10 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo per i benefici delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;

Decreta:

Art. 1

Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in € 93.272,80 da elevare ulteriormente a € 96.727,30 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a € 101.909,10 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti non si applica alcuna maggiorazione.

Art. 2

L'entità dei mutui integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art. 3

Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionata con l'amministrazione comunale interessata.

Art. 4

Le istanze formulate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento dovranno essere inoltrate, corredate dai seguenti allegati:

1) certificato rilasciato dal direttore dei lavori con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi di cui si chiede il finanziamento integrativo sono in corso alla data di presentazione dell'istanza, nonché le opere eseguite e quelle da eseguire;

2) documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'istituto mutuante sino alla data dell'istanza;

3) nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;

4) (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi con gli estremi di registrazione fiscale per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse interessi di preammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);

5) attestato o certificato di revisione ordinario in corso di validità;

6) (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;

7) certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) attestante gli adempimenti contributivi;

8) quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contesualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata occorrerà produrre, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana:

1) relazione sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, da cui si evinca lo stato di avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;

2) documentazioni giustificative (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo integrativo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e mobilità per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 9

Il decreto n. 411 del 18 marzo 2010 è annullato.

Palermo, 11 maggio 2010.

GENTILE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 21 maggio 2010 al n. 177.

(2010.25.1820)048